

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 229**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 marzo 2008)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e le riforme istituzionali*

DRP/I/ – XV D127/08

Roma, - 3 MAR. 2008

*loro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2008.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Cordiali saluti

Vannino Chiti

-----  
Sen.  
Franco MARINI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### 1. FINALITA' DEL PROVVEDIMENTO

La legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante “disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006”, delega il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (nel seguito: direttiva). Il termine per l’esercizio di tale delega è fissato al 4 marzo 2008, salvo proroga di novanta giorni connessa a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, della citata legge 6 febbraio 2007, n. 13.

Lo schema di decreto legislativo, composto da venti articoli e due allegati, è finalizzato a definire un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi/benefici definendo gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia creando le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.

### 2. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si illustrano nel seguito i contenuti dello schema di decreto legislativo:

- Con l’**articolo 1** si definiscono, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della direttiva, le finalità e il campo di applicazione del decreto legislativo. In particolare, con il comma 1 sono definite le finalità, mentre con il comma 2, sono elencati i soggetti e le modalità con cui ad essi si applicano le disposizioni del provvedimento in esame.

Con l’**articolo 2** si attua l’articolo 3 della direttiva. In particolare, oltre a recepire le definizioni ivi contenute, vengono introdotte talune definizioni aggiuntive necessarie da un lato a definire elementi utili per il completo recepimento di ulteriori dettami della direttiva, da un altro a rendere coerenti le disposizioni dello schema di decreto legislativo con quelle della normativa nazionale preesistente in materia di efficienza energetica e fornitura di servizi energetici e, più in generale, in materia di elettricità e gas naturale. A tal proposito è, in particolare, introdotta la definizione di ESPCo alla lettera aa) del comma 1. Tale definizione, peraltro presente nelle bozze di norme tecniche in discussione a livello comunitario, risulta necessaria per corrispondere alla definizione adottata nella normativa nazionale (decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007, delibere Autorità per l’energia elettrica e il gas n.103/03 e n.200/04) al fine di identificare i soggetti che possono richiedere i certificati bianchi e che risultano elencati in un apposita sezione del sito dell’Autorità. Dato l’intersecarsi della presente disciplina sull’efficienza energetica con quella sul mercato elettrico, si è ritenuto opportuno chiarire che ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche, e del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, continuano ad applicarsi le definizioni ivi contenute, in particolare per quel che riguarda i punti n), p) e q).

- Con l’**articolo 3** si individuano gli obiettivi di risparmio energetico in attuazione dell’articolo 4 della direttiva. Con il comma 1 si precisa, in particolare, che gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull’efficienza energetica di cui

all'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE. Il primo di tali piani, richiamato nelle premesse del provvedimento, è stato redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4 e all'allegato I della direttiva ed è stato inviato dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione Europea lo scorso luglio 2007.

Con il comma 2 si provvede poi a definire i fattori per la conversione delle unità di misura, riportati nell'allegato I, e si rimanda a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico al fine di definire compiutamente i metodi per la misurazione del risparmio energetico tenendo conto delle modalità di cui all'allegato IV della direttiva (ancora piuttosto generico) e delle successive regole armonizzate che la Commissione metterà a disposizione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15 della direttiva stessa.

Con l'**articolo 4**, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della direttiva, si individua il soggetto pubblico che svolge le funzioni ivi previste in materia di efficienza energetica. Tale ruolo viene affidato all'ENEA, tramite una apposita struttura, di seguito denominata Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il termine usato di Agenzia ha esclusivamente valore terminologico e non valenza istitutiva di un nuovo modello organizzativo. Con il comma 4 si individuano poi le specifiche funzioni ed attività che tale struttura dovrà svolgere al fine di dare pieno supporto all'attuazione delle misure contenute nel provvedimento in esame.

- Con l'**articolo 5** si provvede a dare attuazione all'articolo 14 della direttiva in materia di relazioni e monitoraggio. In particolare, con il comma 1 vengono individuate le modalità per il monitoraggio del quadro istituito dal provvedimento in esame attraverso la redazione di rapporti annuali a cura dell'Agenzia. Con il comma 2 si dà attuazione alle prescrizioni della direttiva in materia di redazione e trasmissione dei successivi piani d'azione in materia di efficienza energetica (PAEE), che vengono predisposti dall'Agenzia sulla base di suddetti rapporti annuali e approvati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Con l'**articolo 6** si provvede ad un'armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica. Tale articolo si rende necessario per definire un quadro di attuazione armonizzato della direttiva alla luce dei dettami costituzionali dell'Italia in materia di energia e ricalca quanto già previsto dal Parlamento nell'ultima legge finanziaria in materia di fonti rinnovabili. I commi 1, 2, 5, 6 e 7 riprendono infatti quanto previsto dai commi 167, 168, 169, 170 e 171 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244. I commi 3 e 4 riprendono invece quanto previsto dal comma 152 del medesimo articolo 2 in materia di cumulabilità degli incentivi nazionali con altre forme di incentivazione. Mentre, però, per le fonti rinnovabili viene introdotta la non cumulabilità dei certificati verdi con ogni altra forma di incentivo, con i suddetti commi si introduce, per l'efficienza energetica, un criterio di deroga alla cumulabilità con i certificati bianchi nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti. Tale scelta discende da un lato, dalla estrema variabilità dei costi degli interventi di efficienza energetica, dall'altro dal valore relativamente contenuto dell'incentivo assegnato tramite i certificati bianchi.
- Con l'**articolo 7** si provvede a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva, ribadendo quanto già previsto dal quadro legislativo nazionale in materia di certificati bianchi e armonizzando tale strumento ai dettami della direttiva stessa. Il quadro normativo e regolatorio di riferimento in materia di certificati bianchi è quella di attuazione di quanto disposto dall'articolo all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Si tratta dei decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004 e del seguente decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007 recante "revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli

usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili” nonché di una serie di delibere attuative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Le novità introdotte rispetto a tale quadro riguardano l’estensione dell’obbligo, già previsto dai decreti legislativi 79/99 e 164/2000 per i distributori di energia e ribadito dalla lettera a) del comma 1, anche ai venditori di energia. Al fine, poi, di rendere armonico il meccanismo con il quadro di attuazione del decreto legislativo e fornire simultaneamente un supporto maggiore nella stesura delle procedure tecniche di quantificazione dei risparmi ottenuti attraverso le diverse tecnologie, viene introdotto uno specifico ruolo in tal senso per l’Agenzia con la lettera d) del comma 1, mentre la lettera f) stabilisce che con successivo provvedimento venga aggiornata, anche alla luce dell’allegato III della direttiva, la lista delle tipologie di progetti ammissibili ai fini dell’ottenimento dei certificati bianchi già dettagliate nelle tabelle A e B allegate ai richiamati decreti 20 luglio 2004. Con il comma 2 è previsto un meccanismo volto a fornire garanzie di continuità del meccanismo di incentivazione nelle more dell’emanazione dei nuovi provvedimenti. Il comma 4, riprende la formulazione consolidata nella richiamata normativa per la copertura dei costi sulle tariffe, da parte dell’AEEG. Con l’articolo 8 si provvede a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 4 della direttiva, che richiama le misure di miglioramento dell’efficienza energetica ammissibili, tra le quali sono incluse alcune relative ai trasporti, settore nel quale non sono al momento disponibili strumenti nazionali specificamente dedicati all’efficienza energetica. L’articolo, dunque, provvede a definire le modalità per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile. In particolare, si individua lo strumento degli accordi volontari per dare attuazione alle disposizioni della direttiva che include, fra le misure di miglioramento dell’efficienza energetica ammissibili e riportate nell’allegato III, anche gli interventi effettuati nel settore dei trasporti, che non sono ricompresi direttamente fra le misure incentivabili nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi.

- Con l’**articolo 9** si provvede a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 11 della direttiva, istituendo un fondo rotativo di garanzia per il finanziamento tramite terzi. A tale fine, sono destinati 25 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 1113 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale previsione è condivisa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, responsabile, in concerto con il Ministero dello sviluppo economico, dell’attuazione del richiamato comma 1113.
- Con l’**articolo 10** si provvede a dare attuazione a quanto richiamato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della direttiva, disciplinando e semplificando il quadro normativo e giuridico al fine di eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato dell’energia elettrica, che ostacolano l’accesso alla rete elettrica dei sistemi efficienti di utenza definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera r). Viene a tal proposito data delega all’Autorità per l’energia elettrica e gas per completare la definizione di un quadro regolatorio certo per gli operatori dei servizi energetici.
- Con l’**articolo 11** si provvede, in attuazione di quanto richiamato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della direttiva, a rivedere il quadro istituzionale e giuridico al fine di eliminare talune barriere e imperfezioni esistenti che ostacolano un efficiente uso finale dell’energia. In particolare con i commi 1 e 2 si provvede a introdurre talune deroghe nei calcoli dei volumi e delle distanze minime al fine di consentire il miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici. Si tratta di norme coerenti con le finalità di altri provvedimenti vigenti, tra i quali, in particolare, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il quale ha introdotto l’obbligo di certificazione energetica degli edifici. La disponibilità della certificazione energetica è condizione necessaria per il trasferimento oneroso degli immobili, e assume rilevanza anche ai fini della tutela del valore economico degli edifici. Con il comma 3 si introducono semplificazioni nelle procedure autorizzative per gli impianti solari integrati negli edifici onde eliminare ostacoli che, singolarmente, si rinvengono per impianti di questa natura, di taglia e dimensioni contenute. Con il comma 4, con cui si dà inoltre specifica attuazione a quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 della direttiva, si fornisce chiarimento del disposto combinato dei commi 351 e 352 della legge

27 dicembre 2006, n. 296, che istituiscono un fondo triennale per la realizzazione di nuovi edifici ad elevata efficienza energetica. Con il comma 351 della suddetta legge finanziaria, veniva infatti individuato esclusivamente un limite univoco di inizio lavori al 31 dicembre 2007 per la realizzazione degli edifici, non considerando le nuove dotazioni del fondo per gli anni 2008 e 2009. Attraverso il comma in esame si provvede dunque ad individuare un'ulteriore data ultima di inizio lavori al 31 dicembre 2009 al fine di consentire la regolamentazione e la successiva utilizzazione delle risorse per le suddette annualità residue.

Con i commi 6 e 7 si provvede a razionalizzare e semplificare le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, introducendo una procedura analoga a quella prevista per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387.

- Con gli **articolo 12, 13, 14 e 15** si provvede a dare attuazione a quanto richiamato dall'articolo 5 della direttiva. In particolare l'articolo 12 individua modalità per l'identificazione della responsabilità amministrativa dell'esecuzione degli obblighi, oltreché per il monitoraggio delle azioni avviate. L'articolo 13 introduce taluni obblighi nel settore degli edifici pubblici volti a migliorarne le prestazioni energetiche, mentre l'articolo 14 introduce criteri e modalità per l'acquisto di apparecchiature e impianti da parte della pubblica amministrazione. Infine, l'articolo 15 introduce talune disposizioni semplificative per l'effettuazione di gare che assegnino congiuntamente a soggetti, quali ad esempio le ESCo, la progettazione e la successiva esecuzione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica facendo ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi.

- Con l'**articolo 16** si provvede ad attuare quanto disposto dall'articolo 8 della direttiva in materia di sistemi di qualificazione e certificazione dei fornitori e dei servizi energetici. Viene, in particolare, prevista l'emanazione di un procedura di certificazione per le ESCo, gli esperti in gestione dell'energia, le diagnosi energetiche e i sistemi di gestione dell'energia.

Con il comma 4 si provvede poi a definire il contratto servizio energia già richiamato dall'articolo 1, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ma mai definito in attuazione della delega ivi presente.

Con l'**articolo 17** si provvede ad attuare quanto disposto dall'articolo 13 della direttiva in materia di misurazione e fatturazione del consumo energetico. Viene, in particolare, conferita delega all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per dare attuazione a quanto disposto dalla direttiva. Peraltro, considerato che in Italia esiste già una normativa regolatoria sul tema predisposta dalla stessa Autorità, si è ritenuto di introdurre una formulazione di apertura del comma 1 nonché taluni richiami nell'articolato che facciano salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già emanati in materia.

Con l'**articolo 18** si provvede ad attuare quanto disposto dagli articoli 12 e 7 della direttiva in materia di diagnosi energetiche e campagne di informazione. In particolare, i commi 1 e 2 provvedono ad affidare all'Agenzia il compito di assicurare la disponibilità di sistemi di diagnosi energetiche efficaci e di alta qualità.

Il comma 3 equipara la certificazione energetica degli edifici a una diagnosi energetica in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva.

Infine, il comma 4 in linea con il ruolo di coordinamento nazionale assegnatole dal decreto legislativo in applicazione dei principi della direttiva stessa, le risorse già previste dall'articolo 1, comma 162 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per lo svolgimento di attività di informazione in materia di efficienza energetica. Tale ruolo viene individuato ferme restando le competenze di attribuzione già previste dalla richiamata legge 244/07 in capo al Ministro dell'economia e delle finanze.

Con l'**articolo 19** si provvede a fornire talune disposizioni finali necessarie per dare completa attuazione alle norme contenute nello schema di decreto legislativo.

Il comma 1 prevede che gli allegati del provvedimento sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.

Il comma 2 prevede ad introdurre alcune modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412 necessarie per coordinare tale normativa in seguito all'introduzione nel decreto legislativo del contratto servizio energia.

Con l'*articolo 20* si stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L'*allegato I* riporta, in conformità all'allegato II della direttiva, il tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale.

L'*allegato II*, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva e riportato nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. In particolare, il paragrafo 3 provvede a definire i requisiti del Fornitore del Contratto Servizio Energia. Il paragrafo 4 definisce i requisiti e le prestazioni che il Contratto Servizio Energia deve possedere per essere qualificato come tale. Con il paragrafo 5 viene introdotto un contratto Servizio Energia "Plus" che, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 4, deve rispettare parametri precisi in termini di riduzione del fabbisogno energetico e degli interventi realizzati. Il paragrafo 6 provvede, infine, a disciplinare la durata contrattuale del Contratto Servizio Energia e del Contratto Servizio Energia "Plus".

## **IMPATTO AMMINISTRATIVO**

L'eventuale approvazione dello schema di decreto legislativo nella versione appena illustrata richiederà, per la sua attuazione, una serie di impegni per la predisposizione di taluni decreti o atti ministeriali.

Taluni impegni amministrativi sono demandati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma si tratta comunque di materie che già rientrano nella competenza di tale organismo.

Anche le funzioni poste in capo all'ENEA non comporteranno oneri amministrativi, poiché il tema efficienza energetica rientra da lunghissimo tempo tra quelli istituzionalmente trattati dall'ente, non solo in termini di ricerca, ma anche si supporto agli organismi pubblici.



## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il provvedimento non comporta né nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, coerentemente con uno dei principi e criteri direttivi della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Infatti:

Le funzioni di sostegno all'attuazione del provvedimento sono demandate all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA, ente pubblico di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L'ENEA, svolge le funzioni previste dalla direttiva comunitaria (art. 4, par. 4) tramite una apposita struttura, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicità nella conduzione dei compiti e delle funzioni attribuitegli. (articolo 4). Le funzioni demandate all'ENEA e le stesse modalità di svolgimento sono coerenti con le finalità dell'ente, definite dal suddetto decreto legislativo.

Il provvedimento, dunque, definisce le specifiche attività poste in capo all'ente, che utilizzerà le risorse già disponibili, e fornisce indicazioni sulle modalità organizzative e di svolgimento delle attività che possano dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla direttiva.

I meccanismi di incentivazione posti dal provvedimento sono costituiti dallo strumento dei certificati bianchi (articolo 7), titoli di efficienza energetica negoziabili, (sulla falsariga dei certificati verdi) emessi dal Gestore del mercato elettrico, come definiti dai decreti MAP- MATT del 20 luglio 2004, che prevede l'obbligo per i distributori di gas e di energia elettrica di immettere sul mercato una certa quantità di certificati bianchi conseguente a interventi realizzati oppure acquistati direttamente sul mercato elettrico, i costi trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica ed il gas e dal fondo di garanzia (articolo 9),

-Detto fondo, di cui all'articolo 9, fa ricorso a risorse già rese disponibili dall'articolo 1, comma 1113, della legge finanziaria 2007; che stanziava 200 milioni di euro all'anno, nel triennio 2007-2009, per uno specifico fondo destinato al finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto. Più precisamente, il fondo è da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati, secondo modalità fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico: tale decreto è in fase di conclusiva definizione. Interessa tuttavia segnalare che, trattandosi di un fondo che sarà impiegato per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, il medesimo fondo sarà ristorato dai rimborsi effettuati dai soggetti beneficiari. L'importo individuato nell'ambito della dotazione del medesimo fondo (25 milioni) consente di finanziare le medesime realizzazioni, tramite uno strumento finanziario quale quello del finanziamento tramite terzi, che lega il ritorno delle rate del rimborso non più meramente al capitale investito, ma al risparmio energetico generato dalla tecnologia.

Nel complesso, dunque, la norma non genera alcun onere a carico dello Stato, ma opera solo una diversa modalità di rimborso per una parte contenuta delle risorse già disponibili secondo finalità coerenti sia con quelle della direttiva, sia con quelle, originarie, della legge finanziaria 2007. Viene inoltre introdotta una deroga al termine massimo dei finanziamenti, individuato dalla legge finanziaria in settantadue mesi, al fine di permettere la promozione di tecnologie caratterizzate da tempi di ritorno economico maggiori e quindi, per quanto meritevoli in termini di risparmi energetici ed economici ottenibili, non finanziabili nell'ambito del suddetto termine: viene dunque introdotto un termine massimo di centoquarantaquattro mesi;

L'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione delle campagne di informazione (articolo 18, comma 5) prevede esclusivamente l'attività di coordinamento da parte dell'Agenzia nell'ambito delle risorse già rese disponibili, per le medesime finalità, dalla legge finanziaria;

L'articolo 13 introduce talune prescrizioni per l'edilizia pubblica volte a ribadire e coordinare disposizioni vigenti e comunque a ridurre i costi per la pubblica amministrazione, soprattutto in tema di razionalizzazione e risparmio energetico.

In tal senso, la lettera a) del comma 1, che prevede il ricorso a strumenti finanziari per il risparmio energetico, costituisce strumento per ridurre i costi dei bilanci degli enti pubblici: tale tipologia di strumenti, utilizzati ad esempio per la realizzazione di impianti termici, consentono infatti agli enti pubblici di non sostenere i costi per la realizzazione dei nuovi impianti e di continuare a pagare, tramite un canone, la stessa "bolletta energetica": i risparmi energetici realizzati dalla nuova installazione consentono infatti, al soggetto aggiudicatario dell'appalto (ad esempio una ESCo), di ripagare il costo di investimento sostenuto per la realizzazione dei suddetti impianti che non viene dunque sostenuto dall'ente pubblico: è utile citare, a tal fine, il caso del Ministero della giustizia che ha fatto recentemente ricorso ad un appalto di questo tipo per l'affidamento del servizio energia e calore nei penitenziari, riscontrando un risparmio economico per l'amministrazione di circa 15.000.000 di euro.

In relazione al punto b), le diagnosi energetiche hanno la finalità di consentire un miglior uso dell'energia e dunque, in definitiva, di tagliare la spesa energetica a carico delle pubbliche Amministrazioni. La stessa esperienza di Consip ha evidenziato l'opportunità di effettuare la diagnosi energetica ogni qualvolta si svolgano interventi di rilievo su edifici e impianti, sicché Consip stessa richiede, nel caso di bandi per l'effettuazione dei predetti interventi, una preventiva diagnosi energetica. Si fa notare, inoltre, che tale previsione dettaglia quanto già previsto dal comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 il quale prevede che negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o risparmio energetico, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Tale previsione è stata poi attuata dal disposto combinato dell'articolo 5, commi 15 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: tali commi specificano che l'obbligo è attuato a valle di un'analisi volta a valutare "il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare" e a determinare quando si verifichi "il recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale". È evidente che tale azione corrisponde alla definizione di diagnosi energetica di cui all'articolo n) dello schema di decreto legislativo.

Infine, l'obbligo di certificazione energetica sugli edifici di metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati di cui al punto c), costituisce mera specificazione di quanto già previsto dall'articolo 6, comma 7, del richiamato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: si rimarca peraltro che la certificazione energetica include una diagnosi energetica e dunque, di nuovo, opera a sostegno di una maggiore attenzione all'uso efficiente dell'energia e, ancora una volta, a sostegno di una riduzione della spesa pubblica per la fornitura di energia.



Le ulteriori disposizioni relative al settore pubblico prevedono una specifica attenzione all'efficienza energetica, senza tuttavia richiedere maggiori oneri; anzi, la maggiore attenzione all'efficienza energetica si traduce ancora una volta in una riduzione della spesa energetica per gli organismi pubblici.

29 FEB 2008

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

16 AVE IV  
20.02.08



Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio

-----  
**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006"

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visto il - decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il - decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il - decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la delibera CIPE 19 dicembre 2002 n. 123;

Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea a luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del .....

Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica reso nelle sedute del...;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze

EMANA  
il seguente decreto legislativo:

## TITOLO I

### FINALITA' E OBIETTIVI

#### Art.1

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici. Per tali finalità, il presente decreto:
  - a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;
  - b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.
2. Il presente decreto si applica:
  - a) ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio;
  - b) ai clienti finali. Il presente decreto non si applica tuttavia alle imprese operanti nelle categorie di attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità;
  - c) alle forze armate, limitatamente al capo IV e solamente nella misura in cui l'applicazione del presente decreto legislativo non è in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle

attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

## **Art.2** *(Definizioni)*

1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «energia»: qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricità, gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante per autotrazione (ad esclusione del carburante per l'aviazione e di quello per uso marina) e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;
- c) «miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;
- d) «risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
- e) «servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
- f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento generale adottato dallo Stato o da autorità pubbliche per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
- g) «programma di miglioramento dell'efficienza energetica»: attività incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
- h) «misura di miglioramento dell'efficienza energetica»: qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
- i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o

parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

l) «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;

m) «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che comprende un terzo — oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica — che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO;

n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;

o) «strumento finanziario per i risparmi energetici»: qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

p) «cliente finale»: persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;

q) «distributore di energia», ovvero «distributore di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas»: persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricità, i quali rientrano nella definizione di cui alla lettera p);

r) «gestore del sistema di distribuzione» ovvero «impresa di distribuzione»: persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas naturale;

s) «società di vendita di energia al dettaglio»: persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;

t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente;

u) «certificato bianco» : titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

v) «sistema di gestione dell'energia»: la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per

sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale;

z) «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente;

aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;

bb) «fornitore di servizi energetici»: soggetto che fornisce servizi energetici, che può essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), o), p), q), u), v);

cc) «Agenzia»: è la struttura dell'ENEA di cui all'articolo 4, che svolge le funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 2006/32/CE.

2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

### Art. 3

#### *(Obiettivi di risparmio energetico)*

1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull'efficienza energetica, PAEE, di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano:

a) per la conversione delle unità di misura, i fattori di cui all'allegato I;

b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 4, secondo le modalità di cui all'allegato IV della Direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole armonizzate che la Commissione metterà a disposizione.

## TITOLO II STRUMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

### CAPO I: COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

#### Art. 4

*(Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica)*

1. L'ENEA, svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. cc) tramite una struttura, di seguito denominata **Agenzia**, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. L'Agenzia, opera secondo un proprio piano di attività, approvato congiuntamente a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di attività sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, **sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreché ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza energetica.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per le riforme e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'effettività delle funzioni dell'Agenzia.

4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

- a) supporta il Ministero dello sviluppo economico ai fini del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto;
- b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attività di cui all'articolo 5;
- c) predispone, in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresì metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;
- d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto;
- e) assicura l'informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico nonché sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformità a quanto previsto dall'articolo 18.



## Art. 5

### *(Strumenti di programmazione e monitoraggio)*

1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui al presente decreto legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2009, l'Agenzia provvede alla redazione del Rapporto annuale per l'efficienza energetica, di seguito denominato Rapporto. Il Rapporto contiene:

- a) l'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3;
- b) l'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a livello regionale e locale in conformità a quanto previsto dall'articolo 6;
- c) l'analisi dei risultati conseguiti nell'ambito del quadro regolatorio per la semplificazione delle procedure autorizzative, per la definizione degli obblighi e degli standard minimi di efficienza energetica, per l'accesso alla rete dei sistemi efficienti di utenza, individuato dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo;
- d) l'analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei diversi settori e per le diverse tecnologie, comprensiva di valutazioni economiche sulla redditività dei diversi investimenti e servizi energetici;
- e) l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nelle diverse aree del territorio nazionale;
- f) l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento a quanto emerso dall'analisi di cui alla lettera e), ivi inclusi eventuali ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
- g) le ulteriori valutazioni necessarie all'attuazione dei commi 2 e 3.

2. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Agenzia sulla base dei rapporti di cui al comma 1, approva e trasmette alla Commissione europea:

- a) un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011;
- b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014.

3. Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica:

- a) includono un'analisi e una valutazione approfondite del precedente Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica;
- b) includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3;
- c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime;
- d) includono piani relativi a misure addizionali e informazioni sugli effetti previsti dalle stesse intesi ad ovviare alle carenze constatate o previste rispetto agli obiettivi;
- e) prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi di cui all'articolo 3.

## Art. 6

### *(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica)*

1. Con le modalità di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n.244, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è anche stabilita la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 e successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.
2. Entro i novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. I certificati bianchi di cui all'articolo 7 sono cumulabili con altri strumenti di incentivazione nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalità per il controllo dell'adempimento alle disposizioni di cui al presente comma.
5. Congiuntamente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n.244, il Ministro dello sviluppo economico verifica biennialmente, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 5, per ogni regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e ne dà comunicazione al Parlamento.
6. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, provvede entro i successivi sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'efficienza energetica nei rispettivi territori.

## CAPO II: INCENTIVI E STRUMENTI FINANZIARI

### Art.7

#### *(Certificati bianchi)*

1. **Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20**, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Unificata:
  - a. sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e all'articolo 16,

- comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 si raccordano agli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito dal punto b);
- b. sono stabiliti, in congruenza con gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1 e agli obblighi di cui alla lettera a), obblighi di risparmio energetico in capo alle società di vendita di energia al dettaglio;
  - c. sono stabilite le modalità con cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) assolvono ai rispettivi obblighi acquistando in tutto o in parte l'equivalente quota di certificati bianchi;
  - d. sono approvate le modalità con cui l'Agenzia provvede a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera c);
  - e. sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i certificati bianchi nonché, in conformità a quanto previsto dall'allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei certificati bianchi.

2. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonché dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale.

**4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla individuazione delle modalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del presente articolo, nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Società Gestore del mercato elettrico nonché verifica il rispetto delle regole ed il conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.**

#### **Art. 8**

*(Interventi di mobilità sostenibile)*

1. Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono iniziative di mobilità sostenibile avvalendosi anche di risorse rinvenenti dagli aggiornamenti della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 19 dicembre 2002, n. 123. In tale ambito, l'Agenzia provvede a definire modalità per la contabilizzazione dei risparmi energetici risultanti dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3.

#### **Art. 9**

*(Fondo di garanzia per il finanziamento tramite terzi)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica, sono destinati 25 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Unificata Stato Regioni, con decreto da emanare entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche predisposte dall'Agenzia di cui all'articolo 4, individua i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonché le modalità con cui le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali misure, che non può comunque essere superiore a centoquarantaquattro mesi, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### CAPO III: SEMPLIFICAZIONE E RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI NORMATIVI

#### Art.10

*(Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza)*

1. In un sistema efficiente di utenza il trasferimento dell'energia elettrica prodotta alle apparecchiature di consumo del cliente finale, anche nell'ambito della fornitura di un servizio energetico, non si configura come attività di distribuzione.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei suddetti sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento. **Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel caso di inosservanza dei propri provvedimenti irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.**

3. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre, qualora le unità di produzione installate all'interno di sistemi efficienti di utenza siano impianti non superiore a 10 MW, affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 11

*(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari)*

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali

intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.

2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura è permesso derogare a quanto previsto dalla normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

**3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modifiche e integrazioni**, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, **qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso**. In tale caso, ove i medesimi edifici non ricadano in centri storici, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

4. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351 della legge 27 dicembre 2006, n.296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziata dall'articolo 1, comma 352 della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori è da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi.

5. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 dopo le parole «maggioranza semplice delle quote millesimali» sono aggiunte le seguenti «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».

6. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

7. L'autorizzazione di cui al comma 6 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del

soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

#### **CAPO IV: SETTORE PUBBLICO**

##### **Art.12**

*(Efficienza energetica nel settore pubblico)*

1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. La responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti.
3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intraprese.

##### **Art.13**

*(Edilizia pubblica)*

1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono:
  - a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;
  - b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici od ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio;
  - c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dai decreti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e successive modifiche e integrazioni.

##### **Art.14**

*(Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione)*

1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 e suoi provvedimenti attuativi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Agenzia, sono stabilite le caratteristiche tecniche e costruttive che gli apparecchi di cui al comma 1 devono avere, nonché le modalità con cui le pubbliche amministrazioni procedono, anche attraverso convenzioni e procedure di gara gestite da CONSIP, all'acquisto dei suddetti apparecchi.

#### **Art.15**

*(Procedure di gara)*

1. Agli appalti pubblici aventi ad oggetto, **in conformità alla Parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163**, l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente l'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa **secondo** gli articoli 83 e **206** del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, **nei limiti di cui all'articolo 206 del medesimo decreto.**

### **CAPO V: DEFINIZIONE DI STANDARD**

#### **Art.16**

*(Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici)*

1. Allo scopo di conseguire e garantire un elevato livello di competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico è approvata, a seguito dell'emanazione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione per le ESCo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) e per gli esperti in gestione dell'energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z).

2. Allo scopo di conseguire un elevato livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico è approvata, a seguito dell'emanazione di apposita norma tecnica da parte dell'UNI-CEI, una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera v) e per le diagnosi energetiche così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera n).

3. Il Ministro dello sviluppo economico aggiorna i decreti di cui ai commi 1 e 2 all'eventuale normativa tecnica europea emanata in riferimento ai medesimi commi.

4. Fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente decreto.

### **Art.17**

#### *(Misurazione e fatturazione del consumo energetico)*

1. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già emanati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con uno o più provvedimenti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto individua le modalità con cui:

a) le imprese di distribuzione e/o le società di vendita di energia al dettaglio provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, affinché i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso;

b) le imprese di distribuzione e/o le società di vendita di energia al dettaglio, al momento di sostituire un contatore esistente, forniscono contatori individuali, di cui alla precedente lettera a), a condizioni stabilite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas e a meno che ciò sia tecnicamente impossibile e antieconomico in relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a lungo termine o a meno che ciò sia antieconomico in assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni così come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, si forniscono sempre contatori individuali, di cui alla precedente lettera a) fatti salvi i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano già avviato o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga scala;

c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attività di cui alle lettere a) e b) e alle condizioni di fattibilità ivi previste, provvedono ad individuare modalità che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici già presenti presso il cliente finale;

d) le imprese di distribuzione e/o le società di vendita di energia al dettaglio provvedono affinché, laddove opportuno, le fatture emesse si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile, e riportino, laddove sia significativo, indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente. Insieme alla fattura devono essere fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico;

e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione e/o le società di vendita di energia al dettaglio forniscono ai clienti finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni e/o ricevute emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:

i) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;



- ii) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
- iii) confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e i gas, relativi ad un utente di energia medio o di riferimento della stessa categoria di utente tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore;
- iv) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni di consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale e/o specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.

## CAPO V: MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

### Art.18

#### *(Diagnosi energetiche e campagne di informazione)*

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia definisce le modalità con cui assicura la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia predispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione più elevati e strutture non complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilità delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate.
3. La certificazione energetica di cui al decreto legislativo 8 agosto 2005, n.192 e successive modifiche e integrazioni, si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalità con cui le imprese di distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la disponibilità di diagnosi energetiche a tutti clienti finali.
5. Ai fini di dare piena attuazione alle attività di informazione di cui dall'articolo 4, comma 4, lettera e), l'Agenzia si avvale delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 **assegnate con le modalità previste dal medesimo comma.**

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art.19**

*(Disposizioni finali e copertura finanziaria)*

1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412 le parole da «con modalità definite con decreto» fino alla fine del comma sono eliminate.
3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
4. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

##### **Art. 20**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

## ALLEGATO I

### Tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale — Tabella di conversione

Fonte di energia	kJ (NCV)	kgep (NCV)	kWh (NCV)
1 kg di carbone	28 500	0,676	7,917
1 kg di carbon fossile	17 200-30 700	0,411-0,733	4,778-8,528
1 kg di mattonelle di lignite	20 000	0,478	5,556
1 kg di lignite nera	10 500-21 000	0,251-0,502	2,917-5,833
1 kg di lignite	5 600-10 500	0,134-0,251	1,556-2,917
1 kg di scisti bituminosi	8 000-9 000	0,191-0,215	2,222-2,500
1 kg di torba	7 800-13 800	0,186-0,330	2,167-3,833
1 kg di mattonelle di torba	16 000-16 800	0,382-0,401	4,444-4,667
1 kg di olio pesante residuo	40 000	0,955	11,111
1 kg di olio combustibile	42 300	1,010	11,750
1 kg di carburante (benzina)	44 000	1,051	12,222
1 kg di paraffina	40 000	0,955	11,111
1 kg di GPL	46 000	1,099	12,778
1 kg di gas naturale (1)	47 200	1,126	13,10
1 kg di GNL 45	190	1,079	12,553
1 kg di legname (umidità 25 %) (2)	13 800	0,330	3,833
1 kg di pellet/mattoni di legno	16 800	0,401	4,667
1 kg di rifiuti	7 400-10 700	0,177-0,256	2,056-2,972
1 MJ di calore derivato	1 000	0,024	0,278
1 kWh di energia elettrica	3 600	0,22(***)	

Fonte: Eurostat.

(1) 93 % metano.

(2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato.

(\*\*\*) Il valore di riferimento è aggiornato con apposito provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico

## ALLEGATO II CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA

### 1. Finalità

1. Il presente allegato definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

### 2. Definizioni

1. Ai fini del presente allegato valgono le definizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive modifiche e integrazioni. Valgono inoltre le seguenti definizioni:
  - a) **Contratto Servizio Energia** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
  - b) **Contratto Servizio Energia "Plus"** è un Contratto Servizio Energia che rispetta gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 e che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico;
  - c) **Fornitore del Contratto Servizio Energia** è il fornitore del servizio energetico che all'atto della stipula di un Contratto Servizio Energia risulti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3 del presente allegato.

### 3. Requisiti del Fornitore del Contratto Servizio Energia

1. Sono abilitate all'esecuzione del Contratto Servizio Energia i fornitori di servizi energetici che dispongono dei seguenti requisiti:
  - a) abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, testimoniata da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:
    - i. Settore "A" (impianti elettrici);
    - ii. Settore "C" (riscaldamento e climatizzazione);
    - iii. Settore "D" (impianti idrosanitari);
    - iv. Settore "E" (impianti gas);
  - c) Rispondenza ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), e di cui all'articolo 11, comma 3 del medesimo decreto.
2. Il fornitore del contratto servizio energia è obbligatoriamente tenuto a dichiarare fin dalla fase di proposta contrattuale il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo fornendo esplicita attestazione delle relative informazioni identificative.
3. Per i Contratti Servizio Energia "Plus" è richiesto, in aggiunta ai requisiti di cui ai precedenti punti, un sistema di qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000 o altra certificazione equivalente, in materia di prestazioni attinenti il contratto di servizio energia certificato da Ente e/o Organismo accreditato a livello nazionale e/o europeo.

#### 4. Requisiti e prestazioni del Contratto Servizio Energia

1. Ai fini della qualificazione come Contratto Servizio Energia, un contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento al presente atto e prevedere:

- a) la presenza di un attestato di certificazione energetica dell'edificio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Qualora si tratti di un edificio residenziale o composto da una pluralità di utenze, la certificazione energetica deve riferirsi anche alle singole unità abitative o utenze. In assenza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica, il relativo attestato è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica, conformemente all'articolo 11, comma 1.bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni che dovrà comunque comprendere:
  1. determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio, nonché per eventuali altri servizi forniti nell'ambito del contratto alla data del suo avvio, espressi in kWh/m<sup>2</sup> anno o kWh/m<sup>3</sup> anno, conformemente alla vigente normativa locale e, per quanto da questa non previsto, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successivi decreti attuativi;
  2. espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti o per introdurre l'uso delle fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi e di benefici connessi, anche con riferimento ai possibili passaggi di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica vigente.

Per i contratti su utenze che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dovrà comunque essere prodotta una diagnosi energetica avente le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1) e 2).

La certificazione energetica deve essere effettuata prima dell'avvio del Contratto di Servizio Energia fermo restando la necessità di una valutazione preliminare al momento dell'offerta e la possibilità, nell'ambito della vigenza contrattuale, di concordare ulteriori momenti di verifica;

- b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di energia elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore del Contratto Servizio Energia, da versare tramite un canone periodico comprendente la fornitura degli ulteriori beni e servizi necessari a fornire le prestazioni di cui al presente allegato;
- c) fatto salvo quanto stabilito dal punto b), l'acquisto, la trasformazione e l'uso da parte del Fornitore del Contratto Servizio Energia dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero del calore-energia nel caso di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e quindi l'erogazione dell'energia termica all'edificio;
- d) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da utilizzare come riferimenti in fase di analisi consuntiva;
- e) la determinazione dei Gradi Giorno effettivi della località, come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica, indipendentemente dall'andamento climatico delle diverse stagioni;

- f) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti individuali, dell'energia termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente;
- g) l'indicazione dei seguenti elementi:
  - i. la quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso dell'esercizio termico;
  - ii. la quantità di cui al precedente punto "i" distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati;
  - iii. la correlazione fra la quantità di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di riferimento di cui alle lettere d) ed e);
- h) la rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio energia dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto; tale rendicontazione deve avvenire con criteri e periodicità convenuti con il committente, ma almeno annualmente, in termini di Wattora o multipli;
- i) la preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente o in alternativa l'indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte dovrà farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti;
- j) la successiva esecuzione da parte del Fornitore del Contratto Servizio Energia delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- k) la durata contrattuale, al termine della quale gli impianti, eventualmente modificati nel corso del periodo di validità del contratto, saranno riconsegnati al committente in regola con la normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso;
- l) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attività del fornitore del Contratto Servizio Energia, saranno e resteranno di proprietà del committente;
- m) l'assunzione da parte del Fornitore del Contratto Servizio Energia della mansione di Terzo Responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato;
- n) l'indicazione da parte del committente, qualora si tratti di un Ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente è un Ente obbligato alla nomina del Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo deve essere indicato come tecnico di controparte;
- o) la responsabilità del fornitore del Contratto Servizio Energia nel mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate;
- p) l'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi effettuati sull'impianto termico e della quantità di energia fornita annualmente;
- q) la consegna, anche per altri interventi effettuati sull'edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata documentazione tecnica ed amministrativa.

2. Gli interventi realizzati nell'ambito di un Contratto di Servizio Energia non possono includere la trasformazione di un impianto di climatizzazione centralizzato in impianti di climatizzazione individuali.
3. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2, il Contratto di Servizio Energia è applicabile ad unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento autonomo, purché sussista l'autorizzazione del proprietario o del conduttore dell'unità immobiliare verso il fornitore del Contratto Servizio Energia, ad entrare nell'unità immobiliare nei tempi e nei modi concordati, per la corretta esecuzione del contratto stesso.

## **5. Requisiti e prestazioni del Contratto Servizio Energia "Plus"**

1. Ai fini della qualificazione come Contratto Servizio Energia "Plus", un contratto deve includere, oltre al rispetto dei requisiti e delle prestazioni di cui al precedente paragrafo 4, anche le seguenti prestazioni aggiuntive:
  - a) per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 % rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di cui sopra e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
  - b) l'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, a valle degli interventi di cui alla lettera a);
  - c) per rinnovi o stipule successive alla prima la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 % rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione di cui alla lettera b), attraverso la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nel predetto attestato e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
  - d) l'installazione, laddove tecnicamente possibile, ovvero verifica e messa a numero se già esistente, di sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi o a singole unità immobiliari, ovvero di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali, idonei ad impedire il surriscaldamento conseguente ad apporti aggiuntivi gratuiti interni ed esterni;
2. Il Contratto Servizio Energia "Plus" può prevedere, direttamente o tramite eventuali atti aggiuntivi, uno "strumento finanziario per i risparmi energetici" finalizzato alla realizzazione di specifici interventi volti al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
3. Un Contratto Servizio Energia "Plus", stipulato in maniera conforme al presente provvedimento, è ritenuto idoneo a:
  - a) realizzare gli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3 del presente decreto legislativo;
  - b) comprovare l'esecuzione delle forniture, opere e prestazioni in esso previste costituendone formale testimonianza valida per tutti gli effetti di legge; un Contratto Servizio Energia "Plus" ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad

incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche.

## **6. Durata contrattuale**

1. Il Contratto Servizio Energia e il Contratto Servizio Energia “Plus” devono avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni.
2. In deroga al precedente punto 1, si stabilisce che:
  - a) la durata di un Contratto Servizio Energia e un Contratto Servizio Energia “Plus” può superare la durata massima di cui al punto 1, qualora nel contratto vengano incluse fin dall’inizio prestazioni che prevedano l’estinzione di prestiti o finanziamenti di durata superiore alla durata massima di cui al punto 1 erogati da soggetti terzi ed estranei alle parti contraenti;
  - b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto.
3. Nei casi in cui il Fornitore del Contratto Servizio Energia partecipi all’investimento per l’integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica dell’involucro edilizio per oltre il 50% della sua superficie, la durata del contratto non è soggetta alle limitazioni di cui al punto 1.